CITTà DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Decreto n. 24 del 01/04/2022

OGGETTO: RIDUZIONE GRADUALE DELLA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI SERVIZI ED AGLI UFFICI COMUNALI DOPO LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

IL SINDACO

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Richiamato il Decreto del sottoscritto Sindaco n. 9 in data 27/1/2022, con il quale, vista la normativa emergenziale promulgata nel periodo successivo all'emanazione, in materia, del precedente altro proprio Decreto n. 67 in data 31/12/2021, si è disposto che, con riserva di successive disposizioni in relazione ad eventuali modifiche del quadro normativo ed epidemiologico locale, regionale e nazionale, dal 1 febbraio al 31 marzo 2022 sarebbe continuata l'applicazione del Decreto Sindacale n. 67/2021, di cui sopra, con le modifiche ivi evidenziate.

Preso atto che il termine temporale dello stato di emergenza nazionale sanitaria, dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 20/1/2020 a seguito dell'insorgere della pandemia da Covid-19 e da ultimo dilazionato fino al 31/3/2022 dal D.L. 24/12/2021 n. 221, non è stato più prorogato e dunque lo stato di emergenza suddetto è da ritenersi cessato a tutti gli effetti.

Visto, a tal proposito, il Decreto Legge 24/3/2022, n. 24, recante *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.*, ed in particolare:

- L'articolo 5 (*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie*), il quale:
 - Al comma 1 ha rivisto fino al 30/4/2022 i casi comportanti l'obbligo di indossare le mascherine protettivi di tipo FFP2;
 - Al comma 2 ha stabilito che fino al 30/4/2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private è fatto obbligo di indossare gli altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - Al comma 4 ha precisato che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

- Al comma 8 ha precisato che fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

- L'articolo 6 (*Graduale eliminazione del green pass base*):
 - Il cui comma 2, nel sostituire l'articolo 9-bis del D.L. 22/4/2021, n. 52, dal 1/4/2022 ha sollevato gli utenti che accedono agli uffici pubblici dall'obbligo dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 "base";
 - Il cui comma 6, modificando i commi 1 e 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ha prorogato dal 31/3/2022 al 30/4/2022, per il personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto "Green pass" base).
- L'articolo 8, comma 6, il quale, nel sostituire l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i., dal 1/4/2022 ha sollevato i lavoratori e similari con almeno cinquant'anni di età, che accedono ad un immobile comunale per motivi di lavoro o della loro carica, dall'obbligo di attestazione di vaccinazione o, in alternativa, di guarigione (c.d. Green pass "rafforzato"), uniformandoli pertanto alle disposizioni vigenti per tutti gli altri lavoratori e simili, di cui al testé precitato articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e s.m.i., nel testo precedente alla sua modifica.

Rapportate le suddette norme con la realtà del nostro Ente e considerato necessario ed opportuno adeguare di conseguenza le disposizioni di cui al precitato precedente Decreto sindacale n. 9/2022, riducendo gradualmente, con effetto dal 1 aprile 2022, le restrizioni ivi previste, salvo proroghe, revoche o modifiche, derivanti da disposizioni superiori ed in particolare nuove Ordinanze del Ministero della salute.

Visto l'articolo 50, 7°comma, del D. Lgs. 267/2000.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Vice Segretario Generale, nella sua funzione di coordinatore dei Dirigenti dell'Organizzazione comunale, che ne attesta la regolarità e la correttezza.

D I S P O N E

1. Che, con riserva di successive disposizioni, anche in relazione ad eventuali modifiche del quadro normativo ed epidemiologico locale, regionale e nazionale, **dal 1 aprile 2022**, le disposizioni restrittive di cui al Decreto Sindacale n. 9/2022, cennate in premessa, vengono gradualmente ridotte o cancellate, ***con le modifiche sotto evidenziate in carattere grassetto corsivo***.

2. Che in particolare, dunque:
 2.1. ***DAL 1° AL 30 APRILE 2022:***
 2.1.1. Continui ad essere sospeso in via ordinaria, il libero accesso del pubblico al palazzo civico ed agli altri edifici ove sono ospitati uffici e servizi comunali normalmente aperti al pubblico. Pertanto nel suddetto periodo l'accesso fisico degli utenti ai servizi ed uffici comunali, negli orari di servizio, è sempre ammesso, anche in caso di prestazioni non indifferibili, ma soltanto su appuntamento.
 2.1.2. Permangono: l'obbligo di indossare una mascherina almeno di tipo chirurgico, quello di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e quello di sottoporsi al triage con auto-misurazione obbligatoria della temperatura corporea ed esclusione dall'accesso di coloro per i quali tale misura risulti superiore a 37,5 °C.
 2.1.3. GLI UTENTI, per accedere agli edifici comunali NON dovranno più essere in possesso della certificazione verde Covid-19.
 2.1.4. ***PER TUTTI I LAVORATORI (dipendenti, funzionari, dirigenti, collaboratori interni od esterni, professionisti, volontari, compresi gli amministratori comunali) anche con cinquanta o più anni di età che accedono ad un immobile comunale per motivi di lavoro o della loro carica, vige solo più l'obbligo di certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS)***

DI GRADO "BASE" (si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione, oppure anche per test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo).

2.1.5. Mense comunali, scolastiche ed aziendali: possibilità dell'accesso fisico da parte dei lavoratori nel rispetto dei protocolli e linee-guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020, ma solo se in possesso della Certificazione verde Covid-19 (c.d. "Green Pass") base .

2.1.6. Centro Incontro di via Monte Grappa: possibilità dell'accesso fisico da parte degli iscritti, nel rispetto di protocolli e linee-guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020, ma solo se in possesso di Green pass "rafforzato" in corso di validità; rimane inoltre possibile l'utilizzo quale locale mensa per i dipendenti comunali, alle condizioni di cui sopra.

2.1.7. Per quanto riguarda i servizi educativi all'infanzia, apertura come da protocolli regionali e aziendali. Accesso adulti con green pass ***base***.

2.1.8. Per i servizi culturali, non sono più necessari né il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, ***né il possesso di alcun Green pass,*** ma solo della mascherina chirurgica, come segue:

2.1.8.1. Museo di storia naturale "Craveri", Museo di storia e archeologia "Palazzo Traversa", Museo del Giocattolo aperti, su prenotazione con almeno un giorno di anticipo, il giovedì dalle 15.00 alle 18.00, la domenica ed i giorni festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Tutti i Musei civici sono comunque accessibili, su prenotazione, per visite didattiche e attività laboratoriali per gli Istituti scolastici e per visite guidate per comitive e/o gruppi con almeno una settimana di anticipo.

2.1.8.2. Biblioteca civica "Giovanni Arpino", accessibile al pubblico con i seguenti orari: il lunedì dalle 14 alle 18.30, dal martedì al giovedì 9 – 12 e 14 – 18.30, il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.30. Rimane attiva la possibilità di prenotare volumi e libri telefonicamente o via mail, per poi recarsi sul posto per il ritiro e la riconsegna, anche servendosi del box per il deposito dei libri installato al di fuori della biblioteca.

2.1.8.3. Teatro Politeama Boglione e Auditorium "G. Arpino": per spettacoli, obbligo per gli utenti di essere in possesso di Green pass rafforzato in corso di validità, mascherina di tipo FFP2 e si applicano le disposizioni per le sale spettacoli, di cui al D.L. n. 24/2022. Divieto di consumazione di cibo.

2.1.9. Sale comunali: possibilità di concessione, come da relativa ordinaria regolamentazione comunale, e prosegue la possibile funzione di convegni e congressi, ferme restando le norme di distanziamento interpersonale previste dai vari protocolli sanitari applicabili, e distinguendo:

2.1.9.1. La funzione di sala riunioni o cerimonie ***(senza festeggiamenti)***, cui si applica solo la riduzione della capienza massima delle sale e dei siti nelle misure già disposta in precedenza, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 dall'Ordinanza del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n. 39/2020, ***senza*** obbligo di Green pass alcuno. Nel caso di riunioni di organi collegiali, ***non*** è stata ulteriormente prorogata la vigenza dell'articolo 73 del D.L. n. 18/2020, che consentiva ai consigli e alle giunte comunali (dunque anche alle loro articolazioni, come le Commissioni o le Conferenze dei capigruppo consiliari), che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente dell'organo: ***fino all'adozione di specifica deliberazione ed/od eventuale modifica dei rispettivi regolamenti, non è dunque più possibile procedere in tale senso derogatorio.***

2.1.9.2. In caso di convegni o congressi, oltre alla limitazione di capienza e all'applicazione dei protocolli è obbligatorio per i partecipanti il possesso di Green pass "rafforzato" in corso di validità.

2.1.9.3. In caso di concorsi pubblici, oltre alla limitazione di capienza e all'applicazione dei protocolli è obbligatorio per i partecipanti il possesso di Green pass ***"base"*** in corso di validità.

2.1.9.4. La funzione di sala per spettacoli, con applicazione, in questo caso delle disposizioni di cui al precedente punto 2.1.8.3.

2.1.10. Possibilità di feste al chiuso in tali immobili, nel caso di concessione degli stessi ai sensi delle vigenti norme regolamentari comunali, per la celebrazione di cerimonie nuziali e simili o manifestazioni pubbliche o private, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, con la riduzione della capienza massima delle sale nelle misure già disposte in precedenza, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 dall'Ordinanza del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n. 39/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19" Green pass rafforzato".

2.1.11. Possibilità di feste all'aperto, in tali immobili, nel caso di concessione degli stessi ai sensi delle vigenti norme regolamentari comunali, per la celebrazione di cerimonie nuziali e simili o manifestazioni pubbliche o private, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e la riduzione della capienza massima delle sale e dei siti nelle misure già disposta in precedenza, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 dall'Ordinanza del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n. 39/2020, ***senza*** la prescrizione che i partecipanti siano muniti di ***alcuna*** delle certificazioni verdi COVID-19" Green pass".

2.2. ***DAL 1° MAGGIO 2022, fino ad eventuali successive nuove disposizioni:***

2.2.1. Continui ad essere sospeso in via ordinaria, il libero accesso del pubblico al palazzo civico ed agli altri edifici ove sono ospitati uffici e servizi comunali normalmente aperti al pubblico. Pertanto nel suddetto periodo l'accesso fisico degli utenti ai servizi ed uffici comunali, negli orari di servizio, è sempre ammesso, anche in caso di prestazioni non indifferibili, ma soltanto su appuntamento. ***Tuttavia, il Giovedì, per l'accesso da parte del pubblico ai Servizi Demografici in via Barbacana 6 ed al Servizio Tributi in Piazza Caduti per la Libertà 18, nell'orario continuato dalle ore 8,45 alle 16,00, non sarà necessario appuntamento. Peraltro l'ingresso in tali uffici sarà contingentato in modo da ammettere contemporaneamente e complessivamente nei locali, oltre ai dipendenti, un numero massimo di persone pari al doppio del numero degli sportelli in servizio al pubblico in ogni ambiente.***

2.2.2. Cessano: l'obbligo di indossare la mascherina almeno di tipo chirurgico, quello di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e quello di sottoporsi al triage con auto-misurazione obbligatoria della temperatura corporea.

2.2.3. GLI UTENTI, per accedere agli edifici comunali NON dovranno essere in possesso della certificazione verde Covid-19.

2.2.4. ***PER TUTTI I LAVORATORI (dipendenti, funzionari, dirigenti, collaboratori interni od esterni, professionisti, volontari, compresi gli amministratori comunali) anche con cinquanta o più anni di età che accedono ad un immobile comunale per motivi di lavoro o della loro carica, cessa l'obbligo di ogni certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS).***

2.2.5. ***Mense comunali, scolastiche ed aziendali: possibilità dell'accesso fisico da parte dei lavoratori nel rispetto dei protocolli e linee-guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020: cessa ogni obbligo di possesso della Certificazione verde Covid-19 (c.d. "Green Pass").***

2.2.6. Centro Incontro di via Monte Grappa: possibilità dell'accesso fisico da parte degli iscritti, nel rispetto di protocolli e linee-guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020, ***anche se non*** in possesso di Green pass "rafforzato" in corso di validità; rimane inoltre possibile l'utilizzo quale locale mensa per i dipendenti comunali, alle condizioni di cui sopra.

2.2.7. Per quanto riguarda i servizi educativi all'infanzia, apertura come da protocolli regionali e aziendali. Accesso adulti ***anche senza*** Green pass ***base***.

2.2.8. Per i servizi culturali, non sono necessari né il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, ***né il possesso di alcun Green pass, né*** della mascherina chirurgica, come segue:

2.2.8.1. Museo di storia naturale "Craveri", Museo di storia e archeologia "Palazzo Traversa", Museo del Giocattolo aperti, su prenotazione con almeno un giorno di anticipo, il giovedì dalle 15.00 alle 18.00, la domenica ed i giorni festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Tutti i Musei civici sono comunque accessibili, su prenotazione, per visite didattiche e attività laboratoriali per gli Istituti scolastici e per visite guidate per comitive e/o gruppi con almeno una settimana di anticipo.

2.2.8.2. Biblioteca civica “Giovanni Arpino”, accessibile al pubblico con i seguenti orari: il lunedì dalle 14 alle 18.30, dal martedì al giovedì 9 – 12 e 14 – 18.30, il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.30. Rimane attiva la possibilità di prenotare volumi e libri telefonicamente o via mail, per poi recarsi sul posto per il ritiro e la riconsegna, anche servendosi del box per il deposito dei libri installato al di fuori della biblioteca.

2.2.8.3. Teatro Politeama Boglione e Auditorium “G. Arpino”: per spettacoli, ***cessano l’***obbligo per gli utenti di essere in possesso di Green pass in corso di validità, di mascherina di tipo FFP2, nonché il divieto di consumazione di cibo, e si applicano le disposizioni per le sale spettacoli, di cui al D.L. n. 24/2022.

2.2.9. Sale comunali: possibilità di concessione, come da relativa ordinaria regolamentazione comunale, e prosegue la possibile funzione di convegni e congressi, ferme restando le norme di distanziamento interpersonale previste dai vari protocolli sanitari applicabili, e distinguendo:

2.2.9.1. La funzione di sala riunioni o cerimonie ***(senza festeggiamenti)*** cui ***non si applica più*** la riduzione della capienza massima delle sale e dei siti nelle misure già disposta in precedenza, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 dall’Ordinanza del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n. 39/2020, ***ma deve rispettarsi solo più la capienza ordinaria o, se prevista, quella regolamentare.***

2.2.9.2. In caso di convegni o congressi, ***non si applica più*** la riduzione della capienza massima delle sale e dei siti nelle misure già disposta in precedenza, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 dall’Ordinanza del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n. 39/2020, ***ma deve rispettarsi solo più la capienza ordinaria***. ***Non è più*** obbligatorio per i partecipanti il possesso di Green pass “rafforzato” in corso di validità.

2.2.9.3. In caso di concorsi pubblici, ***non si applica più*** la riduzione della capienza massima delle sale e dei siti nelle misure già disposta in precedenza, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 dall’Ordinanza del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n. 39/2020, ***ma deve rispettarsi solo più la capienza ordinaria***. ***Non è più*** obbligatorio per i partecipanti il possesso di Green pass “base” in corso di validità..

2.2.9.4. La funzione di sala per spettacoli, con applicazione, in questo caso delle disposizioni di cui al precedente punto ***2.2.8.3.***

2.2.10. Possibilità di feste al chiuso ed all’aperto in tali immobili, nel caso di concessione degli stessi ai sensi delle vigenti norme regolamentari comunali, per la celebrazione di cerimonie nuziali e simili o manifestazioni pubbliche o private, ***senza*** la riduzione della capienza massima delle sale e dei siti nelle misure già disposta in precedenza, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 dall’Ordinanza del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n. 39/2020, ***con il rispetto solo più della capienze ordinarie e di quelle stabilite dal relativo regolamento***. ***Cessa*** la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19” Green pass”.

3. Di incaricare la Dirigenza comunale, sotto il coordinamento del Segretario Generale, di organizzare nel senso di quanto sopra previsto l’attività lavorativa comunale e che gli Uffici interessati, anche di concerto con l’Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico, ne informino l’utenza, specie nelle opportune sezioni del sito web comunale, nonché nei cartelli esplicativi presso gli uffici stessi.

4. Di dare atto che le disposizioni del presente Decreto potranno essere modificate dal sottoscritto od opportunamente integrate da altre disposizioni organizzative del Segretario Generale, specie nel caso di emanazione, nel corso della sua vigenza, di ulteriori disposizioni statali o regionali con le quali esse vengano ad essere in contrasto.

5. Di riservarsi altresì, in seguito, l’eventuale adozione di altri provvedimenti tesi alla ulteriore riduzione delle restrizioni del libero accesso agli Uffici e Servizi comunali.

Bra, li 01/04/2022

Sindaco
GIOVANNI FOGLIATO / ArubaPEC S.p.A.